

Un Comune ci sottopone il quesito di un regolamento comunale che prevede la sosta degli ambulanti itineranti per un tempo massimo di un'ora e con uno spostamento minimo di 500 metri. Poiché la legge regionale 6/2010, articolo 21, parla del “tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita”, vi è compatibilità fra la legge regionale ed il regolamento comunale? E, in ogni caso, quale disciplina va applicata?

La L.R. 6/2010 all'articolo 22 precisa che *“...l'attività di commercio su aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla presente sezione (della L.R.) e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 17 (della L.R.)...”*.

In tale articolo non figurano disposizioni per le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante connesse alla durata della sosta. Tali indicazioni sono reperibili nell'articolo 21, nella descrizione di tale tipologia che si concretizza nello *“...svolgimento dell'attività con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorchè muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza...”*.

Entrambi gli articoli fanno riferimento alle condizioni e alle modalità stabilire dai Comuni ed ai regolamenti comunali. Ne consegue, per esplicito richiamo del legislatore regionale, che il riferimento prevalente è costituito soprattutto dai regolamenti comunali.

Tale considerazione trova riscontro nella dgr 4054/2020 paragrafo 5.1, comma 2, nella quale si stabilisce che *“...i comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta per esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante...”*.

I regolamenti comunali, tuttavia, debbono tuttavia essere conformi agli indirizzi previsti dalla L.R. 6/2010.

Da quanto descritto il provvedimento comunale risulta conforme alle disposizioni generali della L.R. 6/2010, precisando nel tempo massimo di un'ora quello che l'articolo 21 della L.R. 6/2010 definisce come *“tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita”*. Si tratta dunque di una disciplina che non è in contrasto con le disposizioni regionali, ma le precisa definendo un tempo massimo, al di là della presenza o meno di clientela, ed un vincolo di spostamento del luogo adeguato.

Va infine precisato che la norma regionale (dgr 4054/2020) precisando che *“...i comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta per esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante...”*, consente ai Comuni di stabilire che in alcune aree (ben individuate) del proprio territorio comunale, anche in particolari occasioni l'attività di commercio su aree pubbliche possa essere svolta senza limiti di tempo per la sosta.